



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

ORIGINALE

AREA: EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 665 DEL 11-11-2021

OGGETTO:

Incarico legale per costituzione in giudizio avanti il Tar Piemonte - ricorso promosso da D.I.A. S.P.A. - Impegno di spesa CIG Z3433DB714

Responsabile dell'area: Eliseo ing. Francesco

VISTO il ricorso al TAR Piemonte prot. n. 25976 notificato in data 21.09.2021, con il quale la soc. Distribuzione Italiana Arredamenti S.p.A., con sede legale in Santo Stino di Livenza (VE), in persona del legale rappresentante, chiede l'annullamento previa sospensiva:

- del provvedimento adottato dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 14.06.2021, comunicato alla DIA S.p.A. in data 21.06.2021, di diniego dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, recante come oggetto «Art. 10/BIS – L. 241/1990. Principio del contraddittorio. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n° AP14/2021 del 27/02/2021 – prot. 6100 – per “MODIFICA INSEGNA E COLORAZIONE FASCIONE SOTTOSTANTE ALL'INSEGNA, RELATIVO ALL'ATTIVITA' CENTRO VENETO DEL MOBILE” intestata a Distribuzione Italiana Arredamenti Spa.»;

- e del presupposto parere non favorevole espresso nella seduta del 9.3.2021 al n. 11 verb. 02/2021 dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, in merito all'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n° AP14/2021 del 27/02/2021 – prot. 6100 presentata dalla DIA S.p.A., richiamato testualmente dal provvedimento di diniego;

- nonché, se del caso, - del presupposto parere non favorevole espresso nella seduta del 4.6.2021 al n. 1 verb. 04/2021 dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, in merito all'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n° AP14/2021 del 27/02/2021 – prot. 6100 presentata dalla DIA S.p.A., richiamato testualmente dal provvedimento di diniego;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, nella seduta del 18/10/2021, con Atto n. 124 ha ritenuto di non poter accogliere gli assunti della ricorrente per i motivi espressi nella nota posta agli atti prot. 0027048 del 04.10.2021, dell'Area Edilizia Privata - Urbanistica, e quindi di resistere nel procedimento instaurato avanti il T.A.R. Piemonte indicando quale Legale al quale conferire l'incarico l'Avvocato Paolo Federico Videtta dello Studio legale Videtta, via Cernaia 30, Torino, e di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel procedimento instaurato con il ricorso di cui sopra, nominando quale legale dell'Amministrazione, al quale conferire tutte le facoltà di legge, in tutte le fasi e gradi del procedimento, l'Avvocato Paolo Federico Videtta;

ACQUISITO il preventivo dell'Avv. Paolo Federico Videtta per € 5.500,00 oltre iva, cpa e 15% a titolo spese forfettarie dovute per legge, come meglio riportato nella nota del 06/10/2021, e ritenuto congruo;

RICHIAMATA la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, adottata nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto “linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54 57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”, ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, ove viene precisato che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

PRESO ATTO che con la sentenza nella causa C-264/18 la Corte di Giustizia Ue si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto “intuitu personae”, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

DATO ATTO che con il presente atto viene attestata l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;

Visto che il sottoscritto Francesco Eliseo è stato nominato Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia privata per il periodo 15/06/2021 – 31/12/2021 con provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio decreto n. 9/2021;

Ritenuto di dover provvedere in merito assumendo impegno di spesa per un importo di € 8.000,00 come da nota prot. 30853/2021;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, che prescrivono l'adozione di apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di selezione degli operatori e delle offerte;

Richiamato: l'art. 37, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Considerato che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è tutelare le ragioni dell'Ente in merito al ricorso al TAR Piemonte promosso dalla Soc. Distribuzione Italiana Arredamenti S.p.A., con sede legale in Santo Stino di Livenza (VE);
- l'oggetto del contratto l'affidamento dell'incarico di tutela legale all'Avv. Paolo Federico Videtta con studio in Torino, via Cernaia, 30;
- la scelta del contraente può essere effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 36 comma a) del D. lgs. 50/2016, così come modificato dall'art.1, comma 2 della legge 120/2020, che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'affidamento diretto;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Ottemperato alle disposizioni di cui all'art.3, legge 136/2010 e s.m.i. mediante acquisizione del CIG **Z3433DB714** presso l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture;

Visto il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con DCC n. 3 del 29.03.2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 22/07/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Visti il PEG ed il POG approvati con D.G.C. n. 062 del 24.05.2021;

Verificato che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 190/2012;

Dato atto che l'impegno di spesa conseguente al presente atto comporta il seguente programma di pagamenti: 30 giorni presentazione fattura;

Visto l'art.109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29/07/2021, i cui contenuti si intendono qui espressamente richiamati:

1. di affidare all'Avv. Paolo Federico Videtta con studio in Torino, via Cernaia, 30, l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi di questa Amministrazione nel procedimento di cui sopra è cenno, munendolo di ogni facoltà inerente al patrocinio, compresa quella di transigere e conciliare, in tutte le fasi e gradi del giudizio, a cui il presente incarico deve considerarsi esteso, nonché di nominare un procuratore domiciliatario;
2. di impegnare a tal proposito la somma di € 8.000,00 al codice di bilancio 01.03.02.11.006 – ex cap. 640/3 – del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021, dando atto che il suddetto importo diverrà esigibile entro l'esercizio 2021/2022, Imp. n. 444

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA**
Ing. Francesco Eliseo
(f.to digitalmente ex art.21 D.lgs 82/05)

Verifica effettuata il _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Rita Aloviseti

Visto di Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Laura Platini

Li,

Visto di compatibilità del piano dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 1.7.2009, n. 78.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Laura Platini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni consecutivi a partire dal . al giorno .

li

Reg. Pubbl. n.